



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2012

=====

ADDI' 09/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLCUMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLIBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MAICOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ARMENI

DELIBERAZIONE N. 90

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche)". Classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica. - Articolo 46, comma 1, lettera "c".



90 - 9 MAR. 2012 R

**OGGETTO:** Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche*)". Classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica. - Articolo 46, comma 1, lettera "c".

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Turismo e Marketing del "Made in Lazio";

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione" e successive modifiche;

**RILEVATO** che le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001, pongono in capo alle Regioni la potestà legislativa in materia di Turismo;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

**VISTO**, in particolare, il comma 251 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che la classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi d'acqua, concessi per utilizzazioni ad uso turistico-ricreativo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, deve avvenire per due categorie: la categoria A, caratterizzata dalla alta valenza turistica, e la categoria B, caratterizzata dalla normale valenza turistica;

**VISTA** la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85 concernente "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

**VISTO** l'art. 46 della suddetta L.R. 13/2007, il quale prevede che la Regione adotti il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative, al fine di garantire un'utilizzazione programmata e razionale delle medesime aree;



90 - 9 MAR. 2012 *h*

**CONSIDERATO** che l'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica, ai sensi legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell' art. 46 della L.R. 13/07, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, rispetto ai contenuti:

- a) individua le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni;
- b) stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale;
- c) stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica;

**CONSIDERATO** che è in corso, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione n. 2008/4908 con la quale la Commissione Europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo;

**CONSIDERATO** che per il superamento di tale procedura si rende necessario un procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, prevede, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la definizione di criteri e modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione;

**PRESO ATTO** altresì di quanto previsto dalla Legge 15 dicembre 2011, n.217 - Art. 11 "Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime";

**CONSIDERATO** che l'intesa è adottata, ai sensi del citato articolo 1, comma 18, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali in base alla Legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione di cui al Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

**CONSIDERATO** che il comma 1 lettera a) dell'art. 3 del Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85 prevede che siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (...) del presente comma;

**CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. 3 del Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85 - stabilisce: "salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i beni sono individuati ai fini dell'attribuzione ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita



90 - 9 MAR. 2012' fr

in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

**CONSIDERATO** altresì che il comma 2 dell'art. 4 del Decreto Legislativo del 28 maggio 2010 n. 85, stabilisce che: “il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali”;

**CONSIDERATO** che, ad oggi, non è ancora stata raggiunta l'intesa prevista dal citato articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, per cui non sono stati ancora definiti i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;

**PRESO ATTO** altresì che si è in attesa del succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale vengono individuate le relative pertinenze e i beni del demanio marittimo da inserire negli appositi elenchi da trasferire alla Regione;

**RITENUTO OPPORTUNO** attendere che in sede di Conferenza Stato - Regioni sia definita, in modo univoco, la questione concernente la revisione del quadro normativo in materia delle concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, al fine di giungere alla condivisione di scelte da tradurre in uno schema di legge quadro per l'intero settore;

**RILEVATA** l'esigenza di assicurare certezze, al fine di migliorare l'offerta turistica ed i servizi resi ai cittadini-utenti, in un settore imprenditoriale così rilevante per l'economia e il turismo regionale;

**VISTO** il testo della proposta di legge allegata alla presente deliberazione, formulato in collegamento con la Direzione Regionale Attività della Presidenza – Area “Affari giuridici e legislativi”, ai sensi del comma 6 dell'art. 65 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1;

**RITENUTO OPPORTUNO**, per quanto sopra specificato, adottare l'allegata proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche*)”. Classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica. - Articolo 46, comma 1, lettera “c”, che consta di n. 3 articoli;

**VISTA** la relazione dell'Assessore proponente;

all'unanimità

#### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente “Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche*)”. Classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica. - Articolo 46, comma 1, lettera “c”, che consta di n. 3 articoli e di una relazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 90 R  
DEL - 9 MAR 2012

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 13  
(ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. MODIFICHE ALLA  
LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE)".  
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DEMANIALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI IN  
RELAZIONE ALLA VALENZA TURISTICA - ARTICOLO 46, COMMA 1,  
LETTERA "C".



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6 agosto 2007, n.13 "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche")*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 6 agosto 2007, n.13, è abrogata.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a surname that appears to be 'Mazzilli'.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 46 bis nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 )*

1. Dopo l'articolo 46 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“Art. 46 bis

*(Valenza turistica delle aree del demanio marittimo)*

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a), numero 2) del d.l. 400/1993, con propria deliberazione, provvede ad accertare i requisiti di alta e normale valenza turistica e a classificare le aree demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative.

2. La classificazione delle aree demaniali marittime è soggetta a revisione, ove necessario, ogni cinque anni, con le stesse modalità di cui al comma 1.”.



**Art. 3**

*(Inserimento dell'articolo 61 bis nella legge regionale 6 agosto 2007, n.13 )*

1. Dopo l'articolo 61 della l.r. 13/ 2007 è inserito il seguente:

“Art. 61 bis

*(Disposizioni transitorie sulla valenza turistica delle aree demaniali marittime)*

1. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" nonché in attesa della revisione della normativa vigente in materia di demanio marittimo, la categoria di riferimento per la classificazione delle aree demaniali marittime aventi finalità turistico- ricreative, ai sensi dell'articolo 03, comma 2, lettera a), numero 2 del d.l. 400/1993, è la B.”.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram.



ALLEG. alla DELIB. N. 90 *fr*

DEL 9 MAR. 2012

Assessorato al Turismo e Marketing del "Made in Lazio"

L'Assessore

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNO

**Oggetto:** "Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche*)", -  
Classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica. -  
Articolo 46, comma 1, lettera c".

Riferimenti legislativi:

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

**Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 13**

*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e ss. mm. ii.*

Come è noto, la Legge Finanziaria 2007 ha introdotto innovazioni sostanziali in materia di canoni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative per quanto concerne la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, eliminando la categoria C (a minore valenza turistica), e mantenendo due categorie: la A (ad alta valenza turistica) e la B (a normale valenza turistica).

La modifica appare opportuna, essenzialmente in una prospettiva di piena attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.85/2010 in tema di federalismo demaniale, con il quale potrebbero venire trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo.

La suddetta modifica nasce infatti dall'esigenza di assicurare certezze, in un settore imprenditoriale così rilevante per l'economia e il turismo regionale, e con la finalità di migliorare l'offerta turistica ed i servizi resi ai cittadini-utenti.



In proposito è utile rilevare che è in corso, nei confronti dell'Italia, la procedura di infrazione n. 2008/4908 con la quale la Commissione Europea ha sollevato questioni di compatibilità tra il diritto comunitario e la normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo.

In tal senso si evidenzia che, ai fini del superamento di tale procedura, la Conferenza Stato-Regioni sta attualmente procedendo alla revisione ed alla omogeneizzazione del quadro normativo in materia di concessioni dei beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, sulla base dell'intesa prevista dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Nello specifico la modifica, riguarda:

- l'abrogazione della lettera c) comma 1 dell' articolo 46, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, (*il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica*);

- L'inserimento dell'art. 46bis il quale prevede:

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con propria deliberazione, provvede ad accertare i requisiti di alta e normale valenza turistica e a classificare le aree demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative.

2. La classificazione delle aree demaniali marittime è soggetta a revisione, ove necessario, ogni cinque anni, con le stesse modalità di cui al comma 1°.

- L'inserimento dell'art. 61bis il quale stabilisce:

1. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" nonché in attesa della revisione della normativa vigente in materia di demanio marittimo, la categoria di riferimento per la classificazione delle aree demaniali marittime aventi finalità turistico- ricreative, ai sensi dell'articolo 03, comma 2, lettera a), numero 2 del d.l. 400/1993, è la B."



Stefano Zappalà

